

OPPORTUNITA'

CORONAVIRUS

27 marzo 2020

Integrazioni bando Invitalia per ampliamento e riconversione per produzione dispositivi medici e di protezione individuale

In breve

Invitalia ha pubblicato le FAQ del bando #Curaitalia Incentivi e una nota metodologica in cui dettaglia i Dispositivi Medici e i Dispositivi di Protezione Individuale che possono essere prodotti negli investimenti ammissibili. Tra i DPI vengono inclusi, oltre a quelli indicati dal bando, anche "Detergenti e Soluzioni disinfettanti/Antisettici".

TES/RS 104/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2), Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#). Nello stesso box sono disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

Integrazioni bando Invitalia

Con riferimento al bando "#Curaitalia Incentivi"⁽¹⁾, Invitalia ha pubblicato solo da poco sul proprio sito le FAQ e una nota metodologica in cui dettaglia i Dispositivi Medici e i Dispositivi di Protezione Individuale che possono essere prodotti negli investimenti ammissibili.

In aggiunta a quanto esplicitato originariamente nel bando, sono stati indicati anche "Detergenti e Soluzioni disinfettanti/Antisettici", che si ricorda sottostanno in ogni modo a specifiche regolamentazioni (come indicato da precedenti circolari TES/PRO 91/20, 92/20 e 98/20).

Tra le FAQ inoltre si segnala che Invitalia indica che le spese per l'ottenimento delle certificazioni DPI e DM non sono ammissibili. Comunque è necessario allegare alla domanda una relazione tecnica che espliciti tra le altre cose gli eventuali necessari adempimenti autorizzativi e la relativa tempistica di ottenimento al fine di attestare la cantierabilità del programma.

Allegati

 PDF	FAQ curaitalia
 PDF	Nota Metodologica

Note

⁽¹⁾ Circolare TES/RS 94/20

Cosa si intende per Dispositivi Medicali (DM)?

Strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, respiratori e attrezzature connesse.

La “Nota metodologica” disponibile sul sito dell’Agenzia (<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia>) esplicita l’elenco, non esaustivo, dei “Dispositivi Medici” da fornire con l’investimento presentato.

Cosa si intende per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)?

Ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

La “Nota metodologica” disponibile sul sito dell’Agenzia (<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia>) esplicita l’elenco, non esaustivo, dei “Dispositivi di Protezione individuale” da fornire con l’investimento presentato.

I dispositivi prodotti devono assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalla norme vigenti in modo da concorrere al contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Da quali Istituti devono essere validati i DPI?

La validazione delle mascherine chirurgiche, così come definite dall’art. 15 comma 2 del DL 17.03.2020 n. 18, è di competenza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

La validazione degli altri dispositivi, richiamati dall’art. 15 comma 3 del DL 17.03.2020 n. 18, è di competenza dell’INAIL.

Si rimanda alla consultazione dei siti dei due Istituti (www.iss.it e www.inail.it) per maggiori informazioni.

Come fare domanda all’ISS e all’INAIL?

Chi intende produrre mascherine chirurgiche deve definire, preliminarmente, quale sia la destinazione d’uso dei prodotti per i quali vuole inoltrare richiesta all’ISS.

Il Proponente è chiamato a presentare all’Istituto Superiore di Sanità una Domanda di valutazione in deroga e una autocertificazione utilizzando esclusivamente i modelli presenti sul sito e consultabili al seguente indirizzo: <https://www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine->.

La richiesta va inoltrata, a mezzo PEC, all’Istituto Superiore di Sanità utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo di posta certificata mascherinecovid-19@pec.iss.it.

L’azienda deve inoltrare all’Istituto entro tre giorni dall’invio della autocertificazione, ogni elemento utile che consenta all’Istituto di valutare la rispondenza dei prodotti alle norme vigenti.

Chi intende produrre DPI, diversi dalle mascherine chirurgiche, deve presentare la richiesta di validazione all’INAIL utilizzando il facsimile di autocertificazione pubblicato sul portale dell’Istituto, accludendo i documenti necessari per la validazione dei dispositivi, che includono una relazione tecnica descrittiva da cui si possa individuare il tipo di DPI e le prove tecniche effettuate, con i relativi risultati.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it.

L'ISS e l'INAIL nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronunciano circa la rispondenza dei prodotti alla vigente normativa.

Sono ammissibili le spese per l'ottenimento delle certificazioni DPI e DM?

No, tali spese non rientrano tra quelle ammissibili.

Tuttavia si segnala che in domanda dovrà essere allegata una "relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, attestante la capacità produttiva giornaliera dell'impresa ante e post investimento richiesto, la funzionalità, la pertinenza e la congruità del programma d'investimento e delle spese ad esso riferite rispetto agli obiettivi produttivi del programma stesso, nonché le caratteristiche tecniche dei dispositivi, ivi incluso l'eventuale possesso di certificazioni di prodotto. La relazione deve inoltre esplicitare gli eventuali necessari adempimenti autorizzativi e la relativa tempistica di ottenimento al fine di attestare la cantierabilità del programma".

Possono fare domande di accesso alle agevolazioni le aziende di produzione di semilavorati utili alla filiera di produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di produzione individuale?

No, hanno accesso alle agevolazioni solamente i produttori di prodotti finiti.

Quali sono le modalità di acquisto della produzione da parte del Commissario Straordinario?

L'acquisizione avverrà ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso Commissario e su sua richiesta, sentito il Dipartimento della Protezione Civile.

Quali sono le modalità di calcolo dell'ESL, indicate all'art. 7 dell'Ordinanza 4/2020?

L'ESL corrisponde al differenziale tra il tasso zero e il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla comunicazione n. 14/2008, in relazione al rating d'impresa. Più alto sarà il rating dell'impresa, minore sarà l'esl assorbito dal finanziamento concesso.

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni?

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, che costituiscono aiuti di stato, concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese.

Quali sono le caratteristiche e i requisiti richiesti per tecnico abilitato a rilasciare la perizia?

E' richiesto che sia un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale, es. architetto e ingegnere.

Un'impresa può riconvertire anche solo parzialmente le proprie unità produttive o deve riconvertire in maniera totale?

Si può riconvertire anche solo parte della propria unità produttiva.

Per fatturato si intende l'ammontare del valore della produzione o l'ammontare dei ricavi?

La somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile).

I macchinari devono essere necessariamente acquistati o vanno bene anche conversioni di macchinari già presenti in azienda?

I macchinari devono essere nuovi di fabbrica.



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA.

***Ordinanza del Commissario Straordinario n°
4/2020 per l'attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 ex art. 5 D.L. 17 marzo 2020***

***Nota Metodologica di Valutazione dei Programmi di
Investimento***

A maggior esplicitazione di quanto contenuto nella Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ex art. 5 DL 17 marzo 2020, si precisa quanto segue.

Con riferimento ai dispositivi medici di cui alla lett. c) dell'art. 1 della citata Ordinanza ci si riferisce, tra l'altro, alle seguenti categorie di beni:

- Aspiratori elettrici;
- Sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure adulto;
- Sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure pediatrico;
- Attrezzature connesse ai respiratori;
- Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- Ecotomografi portatili;
- Elettrocardiografi;
- Tomografo Computerizzato;
- Kit diagnostici;
- Caschi Niv;
- Kit di accesso vascolare;
- Laringoscopio per laringoscopia indiretta;
- Monitor Multiparametrici;
- Monitor Multiparametrico da trasporto con possibilità di defibrillazione;
- Pompa peristaltica;
- Tubi Endotracheali;
- Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva (Aria Compressa);
- Ventilatori polmonari per terapia Sub-Intensiva (Turbina).

Con riferimento ai dispositivi di protezione individuale di cui alla lett. d) dell'art. 1 della citata Ordinanza ci si riferisce, tra l'altro, alle seguenti categorie di beni:

- Mascherine chirurgiche;
- Mascherine FFP2;
- Mascherine FFP3;
- Guai in lattice;
- Guanti in vinile;
- Guanti in nitrile;
- Dispositivi per protezione oculare;
- Tute di protezione;
- Calzari/Sovrascarpe;
- Cuffie/Copricapo;
- Camici Chirurgici;
- Termometri;
- Detergenti e Soluzioni disinfettanti/Antisettici.

Con riferimento, alla relazione tecnica di cui all'art. 8 lett. e) della citata Ordinanza, la relazione tecnica dovrà essere redatta e firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale (ad es. ingegnere o architetto) e non necessita di alcuna forma di asseverazione da parte di un pubblico ufficiale.

Con riferimento alla valutazione istruttoria di cui all'art. 9 della citata Ordinanza, l'Agenzia al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni effettua preliminarmente una verifica sulla completezza e sulla regolarità della documentazione presentata.

L'ammissibilità del programma è subordinata al superamento di tutti i criteri di seguito elencati.

Sezione a) – “Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza rispetto al progetto proposto”

Ai fini della valutazione del presente criterio l'analisi istruttoria verrà condotta basandosi sugli elementi descrittivi forniti dall'azienda al momento della presentazione della Domanda.

In particolare, all'azienda verranno assegnati i seguenti giudizi:

- ✓ ***Credibilità adeguata*** – se la domanda di agevolazione è presentata da aziende appartenenti al medesimo settore o a settori affini a quello del programma per il quale si richiedono le agevolazioni.
- ✓ ***Credibilità sufficiente*** – se la domanda di agevolazione è presentata da aziende che, seppur non facenti parte del medesimo settore o di settori affini a quello del programma per il quale si richiedono le agevolazioni, dispongono di esperienze e know how tali da garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi del programma.
- ✓ ***Credibilità insufficiente*** – se la domanda di agevolazione è presentata da aziende che non fanno parte del medesimo settore o di settori affini a quello relativo del programma di agevolazione e non dispongono di sufficienti esperienze e know how in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi del programma.

Si specifica che, nel caso di aziende appartenenti a settori differenti rispetto a quello di interesse del progetto presentato, l'analisi istruttoria verterà sulla effettiva affinità settoriale, basandosi sull'attività svolta dal soggetto proponente e dallo stesso descritta, nonché sullo specifico codice Ateco di appartenenza.

Sezione b) – “Fattibilità tecnica del programma, intesa come capacità del programma proposto di determinare un incremento della produzione, a seguito del completamento del piano degli investimenti e credibilità del cronoprogramma degli investimenti”

Ai fini della valutazione del presente criterio l'analisi istruttoria verterà sul seguente aspetto:

- ✓ Coerenza della documentazione tecnica rispetto agli obiettivi previsti, con riferimento specifico al previsto incremento della produzione e al rispetto della tempistica stabilita dalla normativa.
- ✓ Coerenza della documentazione attestante la regolarità in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente.

La data di avvio del programma coincide con la data del primo titolo di spesa riferito al programma stesso, che dovrà essere successivo al 17 marzo 2020, così come stabilito dall'Art. 5, comma 2, lett. a) dell'Ordinanza.

Si specifica come non siano ammesse alle agevolazioni le spese:

- a) relative ai beni acquisiti con il sistema del leasing;
- b) per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado;
- c) effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
- d) relative a commesse interne;
- e) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- f) notarili e relative al pagamento di imposte e tasse;
- g) relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimento;

- h) di importo unitario inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00);
- i) relative a beni installati presso soggetti terzi;
- j) investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

Relativamente alle spese per opere murarie si evidenzia come le stesse debbano essere strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo e che ne è prevista l'ammissibilità entro il limite del 10% delle spese di investimento complessivamente ammissibili.

L'effettivo ammontare delle spese per opere murarie ammissibili verrà verificata in sede di accertamento delle spese per l'erogazione della seconda quota a saldo.

Una società può presentare contestualmente anche più progetti di investimento, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 7, comma 5 dell'Ordinanza, che stabilisce un importo massimo delle agevolazioni concedibili, in termini di aiuto (inteso come Equivalente Sovvenzione Lorda), non superiore a 800.000,00 euro per impresa.

Sezione c) – "Solidità economica – finanziaria – patrimoniale del soggetto proponente"

Ai fini della valutazione del presente criterio l'analisi istruttoria verterà sui due seguenti aspetti:

1. Solidità economico – finanziaria - patrimoniale

Ai fini della valutazione della solidità economico – finanziaria – patrimoniale la società verrà valutata sulla base degli indicatori sotto riportati, calcolati sulla base dei dati desumibili dagli ultimi due bilanci approvati.

➤ Margine Operativo Lordo/Fatturato

Margine Operativo Lordo/Fatturato		
	Anno n-1	Anno n (*)
MOL (a)		
Fatturato (b)		
MOL/Fatturato (a/b)	%	%

(*) per anno "n" si intende l'anno dell'ultimo bilancio approvato

➤ Indipendenza Finanziaria

Indipendenza finanziaria		
	Anno n-1	Anno n (*)
Patrimonio Netto (a)		
Totale Passivo (b)		
PN/Tot. Passivo (a/b)	%	%

(*) per anno "n" si intende l'anno dell'ultimo bilancio approvato

Ai fini di una valutazione positiva della solidità economico – finanziaria – patrimoniale, occorre che:

- MOL/Fatturato > 4% per almeno una delle annualità analizzate, e
- Indipendenza finanziaria > 0% per entrambe le annualità analizzate.

Le due condizioni devono essere ambedue soddisfatte contemporaneamente.

Nel caso di proponenti il cui bilancio non sia redatto secondo i criteri della IV Direttiva, tali informazioni dovranno essere conformi con la situazione economico finanziaria, patrimoniale relativa agli ultimi 2 esercizi, sottoscritta dal Legale Rappresentante, da fornire, in allegato alla Domanda di agevolazione.

Relativamente alle società che non dispongono di due bilanci approvati la valutazione verterà esclusivamente sul rispetto dei parametri relativi alla credibilità del soggetto proponente, alla fattibilità tecnica del piano degli investimenti ed alla copertura del programma.

2. Copertura del programma

Il presente indice di copertura del programma deve assumere, al fine di una positiva valutazione del programma stesso, valore pari o superiore ad 1. Il programma deve trovare completa copertura finanziaria.

Copertura del programma	
<i>(a) Risorse apportate dal beneficiario (*)</i>	
<i>(b) Finanziamento agevolato (**)</i>	
<i>(c) Fabbisogni finanziari - comprensivi di IVA - (***)</i>	
Copertura finanziaria (a + b)/c	

() per Risorse apportate dal beneficiario si intende l'insieme delle fonti di copertura previste;*

*(**) il finanziamento agevolato corrisponde all'ammontare dell'agevolazione richiesta;*

*(***) i fabbisogni finanziari corrispondono al totale delle spese del programma presentato (Investimenti e Costi per il Capitale Circolante) e dell'IVA.*

Se nel corso dell'analisi istruttoria l'Agenzia dovesse riscontrare motivi ostativi all'ammissibilità della domanda presentata provvederà ad inviare alla società proponente apposita comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della L.241/90, concedendo alla stessa un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni.

Laddove nei termini su indicati, l'Agenzia dovesse ricevere le osservazioni di cui sopra provvederà ad effettuare un'apposita valutazione, dandone apposita menzione nel provvedimento che adotterà.

Le domande incomplete in tutto o in parte non verranno prese in considerazione e non sarà possibile fornire integrazione ai sensi dell'art. 6 della L.241/90.

LEGENDA

Ai fini di una corretta identificazione dei dati di bilancio da utilizzare per una corretta rappresentazione dei criteri di valutazione si riporta la seguente legenda:

- **Margine Operativo Lordo (MOL):** somma tra:
 - differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
 - ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.
- **Patrimonio netto:** voce A del passivo art. 2424 c.c.
- **Totale Passivo:** somma dei valori delle lettere A,B,C,D,E della sezione passivo dell'art. 2424 c.c.
- **Altre disponibilità:** importi esigibili entro l'esercizio successivo delle voci n. 4 e 5 del punto D del passivo art. 2424 c.c.